



PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. E LA GUARDIA DI FINANZA

La Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. e la Guardia di Finanza:

VISTO il regio decreto legge 21 febbraio 1938 n. 248 convertito nella Legge 4 giugno 1938, n. 880, contenente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 535 in data 12 maggio 1988 e della Corte di Cassazione n. 8549 in data 3 agosto 1993, secondo le quali il canone radiotelevisivo riveste natura giuridica di imposta, orientamento ribadito con la sentenza n. 284 in data 26 giugno 2002 della Corte Costituzionale;

VISTO l'art. 24 del citato regio decreto legge secondo il quale sono competenti per le violazioni alle disposizioni dello stesso gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie;

VISTA la legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie e, in particolare, l'art. 35, a norma del quale, per verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTO l'art. 27 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 che disciplina il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico;

VISTO l'art. 2 del decreto legge luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458 secondo il quale, qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare o gli apparecchi siano impiegati a scopo di lucro

[Faint illegible text, possibly a signature or stamp]

[Handwritten marks]

diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria;

VISTO l'art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 a norma del quale le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora, previa intese con il Comando Generale, con gli Organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

CONSIDERATO che un più efficace contrasto dell'evasione del canone radiotelevisivo può essere ottenuto attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Guardia di Finanza;

RITENUTO opportuno fissare criteri e modalità di collaborazione e di coordinamento tra Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Guardia di Finanza;

CONCORDANO di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito di collaborazione)

1. La Guardia di Finanza collabora con la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito Rai), in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in materia di canone radiotelevisivo "speciale" per la detenzione di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dell'ambito familiare ai sensi dell'art. 27 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e dell'art.2 del D. Lgs. Lt. 2 dicembre 1944, n.458.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con le risorse e gli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in materia di polizia economico-finanziaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2

(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)

1. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, le linee programmatiche della collaborazione prevista dal presente Protocollo sono fissate dalla presente intesa.

2. Sul piano esecutivo, i referenti per l'attività operativa da svolgere in attuazione del Protocollo sono:
 - a. per la Rai, a livello centrale, il Direttore della Direzione Amministrazione Abbonamenti; a livello periferico, i responsabili delle Funzioni Regionali della Direzione Amministrazione Abbonamenti;
 - b. per la Guardia di Finanza, a livello centrale, il Comandante del Nucleo Speciale Entrate; a livello periferico, i Capi di Stato Maggiore dei Comandi Regionali.

Articolo 3

(Attività e modalità di collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, la Rai trasmette mensilmente per via telematica ai Comandi Regionali della Guardia di Finanza gli elenchi aggiornati degli abbonati speciali della regione e dei potenziali utenti radiotelevisivi speciali a disposizione di Rai, suddivisi per provincia e categorie merceologiche, nonché le ulteriori informazioni e notizie, di cui sia venuta eventualmente a conoscenza in ragione delle sue funzioni, rilevanti per la prevenzione e la repressione delle violazioni al canone suddetto.
2. Fermi restando le modalità ed i termini della collaborazione già in atto, la Guardia di Finanza si impegna ad effettuare ulteriori controlli annuali, concentrando la propria azione ispettiva nei riguardi dei soggetti obbligati al pagamento del canone di abbonamento speciale in quanto detentori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive fuori dell'ambito familiare. A tale proposito, le attività ispettive della specie saranno eseguite contestualmente alle altre attività istituzionali svolte dal Corpo, con particolare riferimento ai cc.dd. "controlli strumentali", eseguiti per la verifica del corretto rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali.
3. Oltre che ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, i verbali risultanti dalle attività ispettive saranno trasmessi alle competenti sedi regionali della Rai con cadenza mensile. Saranno elaborati anche elenchi riepilogativi da inviare telematicamente, compilati secondo un tracciato preconcordato.
4. Allo scopo di verificare i risultati ottenuti, anche in termini di deterrenza, verranno effettuati periodici incontri a livello centrale, con i rispettivi referenti individuati all'art. 2, comma 2, del presente protocollo.

Articolo 4

(Contribuzione ai maggiori oneri e disposizioni amministrative)

1. La Rai si impegna a contribuire al sostenimento delle maggiori spese che saranno sopportate dalla Guardia di Finanza per l'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione.
 2. La Rai provvederà, inoltre, ad attuare uno specifico piano di comunicazione radiotelevisiva, d'intesa con l'Ufficio Stampa del Comando Generale della Guardia di Finanza.
 3. Con separato allegato tecnico al presente Protocollo, parte integrante dello stesso, sono regolate le modalità e le procedure amministrative per assicurare le forme di supporto e il contributo forfettario alle maggiori spese sostenute, nonché i dettagli del piano di comunicazione.
- 

Articolo 5

(Durata e decorrenza)


1. Il presente Protocollo ha durata annuale, a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Salvo comunicazione di disdetta di una delle parti, da eseguire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da far pervenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno.

Roma, li 23 MAG. 2012

per

LA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Generale



(Gen. C.A. Nino Di Paolo)

per

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Il Direttore Generale



(Dott.ssa Lorenza Lei)